

ESTRATTO

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 13-02-2009 - REGIONE LAZIO - 13/02/2009 , n. 1 - B.U.R. 21/02/2009 , n.7 Art. 11

EPIGRAFE

Disposizioni urgenti in materia di agricoltura

Art.11

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio" e successive modifiche

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 87/1990, sono inseriti i seguenti:

"3bis. La carta ittica esprime la valutazione dello stato delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi fluviali presenti nel territorio regionale al fine di una corretta gestione dell'esercizio della pesca e dell'ittiofauna con particolare riferimento alla tutela degli habitat e delle specie comprese nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ed in particolare:

a) indica la composizione quali-quantitativa delle popolazioni ittiche presenti e le loro tendenze evolutive;

b) fornisce indicazioni tecnico-scientifiche e proposte finalizzate alla razionale gestione e allo sviluppo dell'ittiofauna, alla tutela delle specie in particolare nei tratti di frega e riproduzione, alla tutela della biodiversità e dell'equilibrio ecologico, al corretto svolgimento delle attività di pesca in relazione, in particolare, a divieti, limitazioni e periodi di pesca, alle più idonee modalità di immissione di materiale ittico, alle limitazioni e ai divieti generali di captazione e derivazione delle acque, nonché alle prescrizioni per impedire o contenere i danni all'ecosistema acquatico provocabili dagli interventi in alveo, nei corsi d'acqua e nei bacini di preminente interesse faunistico, compresi i tratti dichiarati letti di frega;

c) contiene una classificazione di qualità dei corsi d'acqua o invasi, sulla base di criteri biologici ed ittologici, nonché l'indicazione delle zone di ripopolamento, cattura e protezione e dei tratti o invasi destinabili ad attività di riserva turistica, a campo di gara o di allenamento e le zone a regolamentazione particolare di pesca.

3ter. La carta ittica costituisce il riferimento tecnico per l'adozione dei programmi e dei regolamenti provinciali di settore e delle azioni previste dal piano di settore."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 87/1990 e successive modifiche, è inserito il seguente:

"1bis. L'amministrazione provinciale, in deroga al divieto di cui al comma 1, può autorizzare la pesca sportiva con la tecnica del "carp fishing", con l'obbligo della reimmissione del pesce catturato. Le province disciplinano la tecnica del "carp fishing", determinandone le modalità ed i limiti territoriali e temporali di esercizio."

3. Il comma 5 dell'articolo 42 della l.r. 87/1990 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"5. Al fine della qualificazione delle aspiranti guardie giurate addette a concorrere alla vigilanza in materia di pesca di cui al comma 2, le amministrazioni provinciali organizzano corsi obbligatori di

formazione per aspiranti guardie giurate ittiche e corsi di aggiornamento per le guardie giurate già operanti nel territorio regionale. Per tali corsi le amministrazioni provinciali possono avvalersi delle associazioni di categoria del settore della pesca e delle associazioni piscatorie di cui all'articolo 45."